

HANS PETER BULL, *Die Krise der politischen Parteien. Eine Streitschrift*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020, pp. 97.

Nonostante che in Germania i partiti siano stati non soltanto previsti in costituzione all'art. 21, ma anche regolarizzati da una legge ordinaria di attuazione della norma costituzionale, anche lì essi attraversano una crisi che segnala lo scollamento tra politica e istituzioni, forse meno grave che in Italia, ma altrettanto significativa di una fase di decadenza dell'idea di partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà statale.

La democrazia moderna si presenta come una democrazia rappresentativa e ciò con necessità, apparendo la democrazia "identitaria" in realtà una via verso l'autoritarismo e altre forme pure ipotizzate di democrazia delle pie illusioni, come la cosiddetta "democrazia elettronica". La democrazia moderna impone un mediatore nel rapporto Stato-società e questo mediatore nella democrazia indiretta quale è la democrazia parlamentare è stato al meglio il partito politico, nato appunto in Inghilterra come espressione di questa mediazione tra la società e lo Stato o meglio il governo, tanto che non a caso Kant preconizzava una classificazione delle forme di governo come più consona alla libertà borghese di quanto potesse essere una classificazione delle forme di Stato. È infatti al governo che i partiti prendono parte e quindi diventano oggetto di critica.

Quanto fondate sono state e sono le critiche che di regola vengono portate ai partiti politici? Questo dipende naturalmente dalle singole nazioni, ma non soltanto in Germania la critica ai partiti spesso non raggiunge altro risultato che quello di trasformare il partito senza in realtà migliorarne la qualità, le funzioni, la rappresentatività. Da partito di massa esso si trasforma in partito personale, da partito ideologico a partito di interessi frammentati, che facilitano il cosiddetto populismo. Ma sono in crisi i partiti politici tradizionali o è in crisi la democrazia rappresentativa in quanto tale? Semmai nella sua forma di democrazia costituzionale? La proposta dell'autore di una maggiore partecipazione dei cittadini alle elezioni si scontra, in realtà, col dato di fatto di una crescente astensione e di un crescente spostamento del potere verso luoghi non rappresentativi, dalle *authorities* alle magistrature superiori. Al momento è difficile ipotizzare una uscita da questa crisi, che non è soltanto crisi del partito politico.

Agostino Carrino

BENIAMINO CARAVITA, *Ai margini della dissenting opinion. Lo "strano caso" della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 98.

Come noto, dopo la riforma dell'attuale art. 17 delle *Norme integrative* avvenuta nel 1987, le pronunce della Corte costituzionale non devono più essere sottoscritte da tutti i giudici ma solo dal Presidente e dal redattore, la cui identità viene dunque resa nota, aprendo così la strada alla possibi-

lità di verificare se esso coincida col relatore in conformità alla prassi assolutamente prevalente oppure sia stato individuato in un diverso componente del collegio (per indisponibilità o per altro motivo, secondo la formula introdotta attraverso le ulteriori modifiche del 2008). Ed è appunto da una simile circostanza che ha preso avvio la possibilità, di cui si occupa Beniamino Caravita, di riconoscere al relatore la facoltà di declinare il compito di redigere la decisione quando non ne condivide il contenuto, dando evidenza al proprio dissenso anche sul piano formale.

In tal senso, nel libro si svolge un'analisi della giurisprudenza costituzionale di tipo sia quantitativo, verificando quante volte abbia avuto luogo la sostituzione, sia contenutistico, riportando gli estremi essenziali delle questioni trattate e delle soluzioni adottate. Più in particolare, l'indagine procede a ritroso a partire dai cinque casi del 2020 fino ai dodici riscontrati, durante lo "smaltimento dell'arretrato", negli anni 1988-1989 e, nonostante il numero abbastanza limitato di episodi (87) porta alla luce un fenomeno non trascurabile, soprattutto tenuto conto di un *trend* sostanzialmente stabile negli ultimi tre decenni.

L'interesse di un'indagine del genere si coglie specialmente se si considera che l'istituto in parola finisce per rispondere al medesimo ordine di esigenze a cui fa capo quello della *dissenting opinion* (di qui il titolo), la cui introduzione nel nostro ordinamento è stata per ora negata soprattutto in nome del principio di collegialità e della preoccupazione di evitare un indebito coinvolgimento del Giudice della legittimità costituzionale nel dibattito politico. Tuttavia, «la forma dimezzata di *dissenting opinion* che si è realizzata e instaurata in Italia, assumendo una portata ormai numericamente preoccupante, è insoddisfacente, inefficiente, autoreferenziale, fonte di nessuna chiarezza e, soprattutto, di nessun avanzamento delle conoscenze e della discussione» (86). Per cui, stante l'impossibilità di ritornare alla situazione precedente, si ritiene opportuno valutare se non sia opportuno procedere in modo più deciso nella direzione comunque già intrapresa. Infatti, «al punto in cui siamo arrivati, [...] i benefici, soprattutto per ciò che attiene alla autorevolezza della Corte, che si ricaverebbero da una meditata introduzione della possibilità di esprimere motivatamente un'opinione diversa potrebbero essere superiori agli svantaggi provocati» (97) dallo *status quo*.

Si tratta di un tema ricco di implicazioni, che nel loro insieme conducono a un interrogativo di fondo (del quale Caravita dichiara espressamente di non volersi occupare) concernente la posizione della Corte nel nostro sistema istituzionale. Un interrogativo che ha radici antiche, essendo stato oggetto di confronto fin dai lavori dell'Assemblea costituente, e che mantiene un elevato livello di attualità anche in relazione agli orientamenti sviluppati nel corso del tempo dai giudici di palazzo della Consulta (basti pensare allo spazio che è stato progressivamente occupato dal parametro della ragionevolezza nelle sue varie declinazioni o al ricorso sempre più frequente alla tecnica del bilanciamento). Ma il riconoscimen-

to in capo ai singoli componenti della facoltà di dare conto delle posizioni rimaste minoritarie nella camera di consiglio non necessariamente si muove sulla direttrice della politicizzazione della Corte ed anzi, fornendo un contributo alla più chiara esplicazione delle ragioni giuridiche di una determinata decisione, può viceversa servire a rafforzarne l'inquadramento dell'ambito della giurisdizione.

Luca Vespignani

ELISA CAVASINO, *Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell'esperienza costituzionale italiana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 354.

Il volume di Elisa Cavasino si sostanzia in un'ampia analisi di tematiche attuali ed assai dibattute, sia nel contesto nazionale che sovranazionale, attinenti al "diritto del bilancio". Il quale viene sinteticamente definito, nella prima pagina della trattazione, «come la Costituzione finanziaria di un dato ordinamento giuridico», ossia «la disciplina costituzionale delle decisioni politiche sulle pubbliche entrate, quella sulle pubbliche spese ed il modo con il quale le risorse sono effettivamente utilizzate dall'amministrazione in attuazione» di quelle decisioni (19).

Il saggio, impreziosito da una *Prefazione* di Aldo Carosi, si apre con una *Introduzione* nella quale l'Autrice chiarisce immediatamente l'angolo prospettico del suo sforzo ricostruttivo: indagare il diritto del bilancio come elemento centrale nella definizione del rapporto tra individuo ed autorità, visto che lo stesso influenza il raggiungimento di fini costituzionali ad iniziare dalla garanzia effettiva dei diritti previsti dalla Carta tramite l'erogazione di prestazioni essenziali. Per far ciò Cavasino si propone, programmaticamente, di superare i limiti che hanno spesso caratterizzato – secondo il suo modo di vedere – gli studi giuridici sul tema, quali un'attenzione (quasi) esclusivamente dedicata ai riflessi dello stesso sulla forma di governo – secondo una visione tipicamente vetero liberale della problematica in oggetto – o una sottovalutazione del ruolo che possono esercitare, in materia, gli organi di garanzia ed *in primis* i giudici costituzionali. Sotto il profilo metodologico l'Autrice evidenzia la necessità di un'analisi aperta ad altri saperi, innanzitutto di carattere economico-politico, nella condivisibile convinzione che uno sguardo sincretico a problematiche (così evidentemente) interdisciplinari non possa prescindere da una scelta del genere. Vero è, tuttavia, che stimolanti riflessioni, al riguardo, sul posto del diritto e sul ruolo del giurista, vengono sviluppate soltanto all'inizio del capitolo sesto, laddove, al contrario – per lo meno a parere di chi scrive – avrebbero trovato collocazione più idonea proprio in sede di riflessioni introduttive, risultando, infatti, di interesse generale e trasversale rispetto all'intera indagine svolta.

Il *Capitolo primo* è dedicato all'analisi del diritto del bilancio nell'età liberale, anche attraverso una disamina contestualizzata del pensiero di